

Costituzione della provincia di Lubiana

dal RDL. 3 maggio 1941, n. 291

Art. 1. I territori sloveni, i cui confini sono delimitati come dall'allegata carta, vidimata d'ordine Nostro dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, fanno parte integrante del Regno d'Italia e costituiscono la provincia di Lubiana.

Art. 2. Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, saranno stabiliti gli ordinamenti della provincia di Lubiana, la quale, avendo una popolazione compattamente slovena, avrà un ordinamento autonomo con riguardo alle caratteristiche etniche della popolazione, alla posizione geografica del territorio e alle speciali esigenze locali.

Art. 3. I poteri di governo saranno esercitati da un Alto Commissario nominato con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.

Art.4. L'Alto Commissario sarà assistito da una Consulta composta di 14 rappresentanti scelti tra le categorie produttrici della popolazione slovena.

Art. 5. Il servizio militare non sarà obbligatorio per la popolazione slovena della provincia di Lubiana.

Art. 6. Nell'insegnamento elementare sarà obbligatoria la lingua slovena. Nelle scuole medie e superiori sarà facoltativo l'insegnamento della lingua italiana. Tutti gli atti ufficiali saranno redatti nelle due lingue.

[Fonte: Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 105, del 3.5.1941]

dal Trattato per la determinazione dei confini fra il Regno d'Italia e il Regno di Croazia Roma - 18.5.1941

Art. 1. - Sono riconosciuti come facenti parte del Regno d'Italia:

- i distretti di Castua, di Sussak, Cabar e, del distretto di Delnice, una parte secondo una linea che, partendo da quota 710 di Biljevina e passando per le creste delle Starcev Vrh del V. Tomac, dell'Ostrac, del Ragozno e del Borlos, raggiunge il confine amministrativo del distretto di Sussak alla cima dello Jelencic (quota 1106) e scende quindi al mare presso Buccarizza (Bakarac) per le alture dei monti Gorica, Mec e le quote 623, 424 e 252 lasciando in territorio croato i comuni di Hrljin, di Dol-Bakarac e di Porto Re (Kraljevica-Smrika) con il porto medesimo ed i nodi stradali che vi adducono;

- lo scoglio di San Marco, le isole di Veglia, Arbe e quelle minori sino all'altezza di Jablanazzo;

tutte le isole dell'arcipelago di Zara;

- il territorio compreso da una linea che, partendo dalla punta Prevlaca, raggiunge il Canale della Morlacca, segue il tracciato interno di esso fino al mare di Novogradska, continua lungo la sponda superiore di detto mare, comprende la Bukadizza, e raggiunto il corso del Cherca (Krka), sotto il paese di Podjene, scende tutto il territorio di Sebenico, il Traù e la città di Spalato, compresi i sobborghi ed escluse le isole di Brazza e Lesina;

- le isole di Bua, Zirona, Solta, Lissa, Bisevo, S. Andrea, Pomo e le altre minori adiacenti;

- le isole di Curzola e Meleda;

- il distretto comprendente tutte le Bocche di Cattaro, secondo una linea che, lasciando la costa in un punto intermedio fra le località di Cavtat e di Vitaljina, sale verso nord-est includendo la località di Gruda ed il massiccio del monte Orjen, fino a raggiungere il confine con il Montenegro.

[...]

Una Convenzione speciale sarà conclusa per quanto concerne l'ordinamento amministrativo della città di Spalato coi sobborghi ed i castelli, nonché dell'isola di Curzola.

Art. 2. - Una Commissione composta per metà di Delegati del Governo italiano e per metà di Delegati del Governo croato procederà al più presto a determinare sul terreno i confini fra il Regno d'Italia, compresa la provincia di Lubiana, e il Regno di Croazia.

Firme: Benito Mussolini Ante Pavelić

[Fonte: Ministero degli Affari Esteri, *Trattati fra il Regno d'Italia e gli altri stati*, Vol. 57, Tipografia del Ministero degli Affari Esteri, Roma 1941, p. 117.]

Trattato di confini italo-germanico

Berlino - 8.7.1941

Il Regno d'Italia e il Reich Germanico desiderando concludere un trattato per determinare il loro confine comune risultante dalla dissoluzione dello Stato jugoslavo, hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia l'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario Dino Alfieri

Il Cancelliere del Reich Germanico

il Segretario di Stato Barone Ernest von Weizsacker

I Plenipotenziari, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il confine italo-tedesco viene determinato da una linea che dal punto d'incontro degli ex confini del Reich Germanico, dell'Italia et della Jugoslavia si svolge lungo l'ex confine italo-jugoslavo sino a sud di Sairach (Ziri) et di là in direzione generale est fino al punto

triconfinale fra il Reich germanico, l'Italia e la Croazia. L'andamento generale del confine è segnato con una linea rossa sulla carta annessa, che fa parte integrante di questo trattato.

Art. 2.

1. La definitiva determinazione del confine sarà tracciata sui luoghi al più presto possibile da una Commissione italo-tedesca tenendo conto in particolare delle condizioni economiche, delle vie di comunicazione e, per quanto è possibile, dei limiti amministrativi.

2. Le Parti contraenti stabiliranno d'accordo modalità più particolareggiate per quanto concerne la delimitazione, la demarcazione e manutenzione del confine.

Il presente Trattato sarà ratificato. Lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Roma al più presto possibile.

Il Trattato entra in vigore con la sua firma.

[...]

Fatto a Berlino, addì 8 luglio 1941.

Firme: Dino Alfieri

Ernest von Weizsacker

[Fonte: Ministero degli Affari Esteri, *Trattati fra il Regno d'Italia e gli altri stati*, Vol. 57, Tipografia del Ministero degli Affari Esteri, Roma 1941, p.145.]